

Il governo intervenendo in materia di servizio di noleggio con conducente ha promosso con ricorso notificato e depositato il 18 luglio 2025 questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Veneto 20 maggio 2025, n. 6¹.

A giudizio del governo l'introduzione da parte del legislatore regionale di **un'alternativa alla compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico**, seppure limitatamente ai servizi svolti nell'ambito regionale², si porrebbe in contrasto con l'art. 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), che prevede **l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico**, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno» con conseguente violazione della potestà esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui art.117, comma 2, lett. e) Cost..

La regione Veneto ha eccepito l'infondatezza del ricorso osservando che:

- la disciplina impugnata è stata adottata nell'esercizio della competenza legislativa residuale nella materia «trasporto pubblico locale» e ha perseguito un obiettivo di semplificazione degli adempimenti formali posti a carico degli operatori del servizio di noleggio con conducente, prevedendo comunque la necessaria compilazione di un contratto o lettera di incarico quale strumento volto a garantire la verifica dei requisiti del servizio;
- la disposizione regionale si è limitata a introdurre una modalità alternativa e semplificata di assolvimento dell'obbligo documentale già imposto dalla legge statale, senza escludere né sospendere la validità del foglio di servizio elettronico.

A fronte della rinuncia al ricorso da parte del governo la Corte ha dichiarato in data 14 gennaio 2026 l'estinzione del processo.

¹ (Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di navigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica, procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive, ambiente, difesa del suolo, governo del territorio, recupero dei sottotetti a fini abitativi, parchi regionali, acque minerali e termali, protezione civile e distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco)

² L'art.4 della l.r. 6/2025 recita:

«1. All'articolo 4 "Servizio di noleggio con conducente" della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra", dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. Per i servizi svolti esclusivamente con partenza, destinazione e permanenza all'interno del territorio della Regione del Veneto, al fine della tracciabilità e di una gestione uniforme e coordinata dei servizi di noleggio con conducente a mezzo autovettura, nel rispetto delle competenze comunali, **l'obbligo di compilazione del foglio di servizio**, previsto dall'articolo 11, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modifiche e integrazioni, **è assolto mediante il possesso del contratto o lettera d'incarico, di cui al comma precedente, sia cartacea che elettronica, attestante l'avvenuta ed effettiva prenotazione da parte del cliente, da tenersi a disposizione a cura del conducente per essere esibita agli organi di controllo.**

5 ter. Resta fermo l'obbligo di tenuta e compilazione del foglio di servizio, come previsto dalle vigenti disposizioni nazionali, in ogni circostanza in cui il servizio si svolga, anche temporaneamente, al di fuori dei confini regionali"»